

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R.), del 3 agosto 2016, n. 343, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2016 ed emanato in attuazione dell'art. 120, comma 2, del D.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) e successive modifiche e integrazioni, è stata prevista una **nuova disciplina delle modalità e dei criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni bancarie.**

La nuova disciplina, **da applicare agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016**, prevede in particolare che:

- nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, **la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori**, comunque **non inferiore ad un anno**; gli interessi siano conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
- **gli interessi debitori maturati**, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, **non possano produrre interessi ulteriori**, salvo quelli di mora, e siano calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
- per le aperture di credito regolate in conto corrente, per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido **gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo** a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili.

Le modalità di conteggio degli interessi e di chiusura di un conto corrente, vengono dunque modificate come segue:

1. Gli interessi creditori e debitori che maturano sul rapporto sono conteggiati, con periodicità annuale, il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto. Se il contratto è stipulato nel corso dell'anno il conteggio è effettuato il 31 dicembre.
2. Gli interessi debitori non producono interessi, salvo quelli di mora, **sono contabilizzati separatamente e sono calcolati sulla sorte capitale** Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi secondo le modalità previste dal presente articolo.
3. Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e comunque decorso un periodo di 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 119 del TUB.
4. Il cliente deve autorizzare espressamente la banca ad addebitare gli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili e la somma così addebitata viene considerata sorte capitale